PERSONALE

COMUNE DI MARRUBIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Regolamento

incentivi funzioni tecniche - D.Lgs. n. 36/2023 Comune di MARRUBIU

Appendice al Regolamento degli uffici e servizi

GRUPPO Maggioli

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento, ha lo scopo di definire i criteri generali, le modalità di calcolo e di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ivi comprese le concessioni ed il paternariato pubblico-privato-project financing.

Le funzioni tecniche incentivate, di cui al comma 1 del succitato art. 45, sono quelle individuate dall'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2
Gruppo di lavoro

Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 1 attinenti i lavori. servizi e forniture sono costituiti i gruppi di lavoro formati da personale dipendente dell'Ente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, avendo riguardo dei seguenti criteri:

- ✓ eventuali limiti di professionalità o possesso di abilitazioni previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento di alcune funzioni;
- ✓ specializzazione e grado di esperienza acquisiti nell'ambito della disciplina specifica nel settore e nelle funzioni tecniche attribuite;

La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla tipologia ed entità del lavoro, servizio o fornitura.

Del gruppo di lavoro fanno parte:

- ✓ il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nel successivo articolo 4, facenti riferimento a quelle specificate nell'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;
- ✓ i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto intesi come coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del Servizio competente, sentito anche il Responsabile Unico del Progetto designato, mediante apposito atto di incarico.

L'atto di incarico dovrà indicare:

- ✓ il lavoro, il servizio o la fornitura oggetto delle funzioni tecniche affidate, con riferimento alla programmazione ovvero alla relativa previsione nel bilancio, ed il relativo costo complessivo;
- ✓ l'elenco delle prestazioni affidate al gruppo di lavoro;
- ✓ l'elenco dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro e le singole funzioni tecniche di cui al successivo articolo 4 ad essi attribuite, facenti riferimento alle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023, anche con riguardo alle attività dei collaboratori;
- ✓ il termine assegnato al gruppo di lavoro per la conclusione delle funzioni affidate;

Il Responsabile del servizio avrà cura di dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto affidamento di incarico a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile del Servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui le stesse sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo e gli eventuali nuovi soggetti inseriti nel gruppo di lavoro con le funzioni ad essi attribuite.

Art. 3
Modalità di calcolo

Gli incentivi vengono computati su ogni singolo lavoro, servizio o fornitura emergendo come elemento di costo nel quadro economico del progetto e pertanto facente carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti per i servizi e le forniture.
Con specifico riferimento alle forniture e servizi, gli incentivi per funzioni tecniche verranno riconosciuti e disciplinati solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in conformità a quanto stabilito dagli artt. 31 e 32 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
L'importo degli incentivi, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, è calcolato in misura pari al 2,00% dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base delle procedure di affidamento, al netto dell'I.V.A.
Per le concessioni ed il partenariato pubblico-privato - project financing l'importo degli incentivi è calcolato in misura pari al 2% del valore della concessione posto a base della procedura di affidamento, calcolato come stabilito dall'art. 179 del D. lgs. n. 36/2023, al netto dell'I.V.A.
L'incentivo non verrà riconosciuto nel caso di lavori, servizi, forniture. concessioni e partenariato pubblico-privato - project financing, che abbiano un importo posto a base della procedura di affidamento inferiore ai 20.000 euro sebbene, ove previsto, permanga l'obbligo della nomina del direttore dell'esecuzione.
Qualora, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, si verifichi la necessità di adottare eventuali modifiche dei contratti in corso di esecuzione che determinino una variazione dell'importo del contratto, in aumento o in diminuzione, l'incentivo verrà ricalcolato sulla base del nuovo importo dei lavori, servizi o forniture, determinato dalla modifica contrattuale approvata, considerato al lordo del ribasso d'asta ed al netto dell'I.V.A.
Gli importi, come sopra determinati. sono sempre comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'Ente.
Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5, del D.lgs. 36/2023, gli importi destinati agli incentivi per le funzioni tecniche sono suddivisi come segue:

a) l'80% del l'impano è ripartito tra i soggetti che svolgono le attività tecniche, nonché ai loro collaboratori, come individuali nel gruppo di lavoro, secondo i criteri successivamente enunciati;
b) il 20% dell'importo, con l'esclusione delle quote a gravare su risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata secondo quanto disposto dall'art. 45 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023. è destinata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informativo, con particolare riferimento alle metodologie c strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializza7ione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del D.lgs. 36/2023, la parte di incentivo afferente alla quota di cui alla precedente lettera a) che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione o perché prive dell'attestazione del Responsabile del servizio, vanno ad incrementare le risorse di cui alla precedente lettera b).
Nel caso di interventi finanziati con risorse derivanti da Finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolala, la quota di cui alla precedente lettera b), non potendo essere destinata alle finalità di cui alla stessa lettera b), verrà utilizzata come spesa per la realizzazione degli interventi a cui il finanziamento è destinato.

La destinazione della quota di cui alla precedente lettera b) dovrà essere programmata mediante apposito atto deliberativo di Giunta Comunale adottato sulla base delle esigenze manifestate dai Responsabili dei vari servizi.
L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di elitre amministrazioni, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.lgs. 36/2023, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal codice, tale limite è aumentalo del 15%. I 'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa la quota di cui alla precedente lettera b).
Qualora si prefiguri la possibilità che un dipendente, per effetto delle attività autorizzate e svolte presso altra pubblica amministrazione, possa superare i! tetto dell'incentivo imposto dall'art. 45 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il Servizio del personale, prima di procedere con la liquidazione, potrà richiedere al dipendente interessato apposita attestazione circa gli importi di incentivo percepiti dalle altre amministrazioni. Acquisita l'attestazione e verificato il mancato superamento del tetto, il Servizio procederà con la liquidazione. È comunque fatta salva la facoltà del Servizio di procedere alle eventuali successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti.

Art. 4
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione della quota dell'80% dell'incentivo per attività tecniche, di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, sono attribuiti ai diversi componenti del gruppo di lavoro in relazione alle specifiche attività da svolgere ad essi assegnate, facenti riferimento alle funzioni tecniche specificate nell'allegalo 1.10 del D.lgs. n. 36/2023. ed alle relative responsabilità connesse.
L'incentivo è ripartito tra il personale facente parte del gruppo di lavoro in funzione delle attività effettivamente rese da ciascuno di essi, conformemente al mandato conferitogli con l'atto di incarico, sulla base delle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, distinte per lavori (comprese le concessioni di lavori e P.P.P.) e per servizi e forniture (comprese le concessioni di servizi e P.P.P.).

LAVORI			
PRESTAZIONI		% spettante per funzione	
Responsabile Unico di Progetto	R.U.P. per la programmazione e rendicontazione	44,00	6,00
	R.U.P. per l'approvazione progetti compresa verifica e validazione		9,00
	R.U.P. per l'affidamento lavori compresa predisposizione documenti di gara		10,00
	R.U.P. per l'esecuzione dei lavori		10,00
	R.U.P. per la fase di esecuzione con riferimento al ruolo di responsabile dei lavori allo stesso attribuito dal D. Lgs. 81/2008		9,00
Collaboratori del R.U.P.	Per la fase di programmazione e rendicontazione	30,00	4,00
	Per la fase approvazione progetti compresa verifica e validazione		6,00
	Per la fase di affidamento lavori compresa predisposizione documenti di gara		7,00
	Per la fase di esecuzione dei lavori		7,00
	Per la fase di esecuzione con riferimento al ruolo di responsabile dei lavori allo stesso attribuito dal D. Lgs. 81/2008		6,00
Redazione della progettazione		8,00	8,00
Coordinamento per la sicurezza		3,00	3,00
Direzione dei lavori e ufficio di direzione lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere		9,00	9,00

Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	4,00	4,00
Collaudo statico (solo se previsto per l'intervento)	2,00	2,00
TOTALI	100,00	100,00

Nel caso di lavori per i quali non sia necessario il collaudo statico, la relativa quota andrà ad incrementare la quota prevista per il collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione.

FORNITURE E SERVIZI			
PRESTAZIONI		% spettante per funzione	
Responsabile Unico di Progetto	R.U.P. per la programmazione e rendicontazione	35,00	6,00
	R.U.P. per l'approvazione progetti		9,00
	R.U.P. per l'affidamento compresa predisposizione documenti di gara		10,00
	R.U.P. per l'esecuzione		10,00
Collaboratori del R.U.P.	Per la programmazione e rendicontazione	24,00	4,00
	Per l'approvazione progetti		6,00
	Per la fase di affidamento compresa predisposizione documenti di gara		7,00
	Per la fase di esecuzione		7,00
Redazione della progettazione		10,00	10,00
Direzione dell'esecuzione comprensivo degli adempimenti legati alla sicurezza		16,00	16,00
Collaboratori del direttore dell'esecuzione comprensivo degli adempimenti legati alla sicurezza		9,00	9,00
Verifica di conformità		6,00	6,00
TOTALI		100,00	100,00

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023 potrà essere nominato un Responsabile di fase per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile di fase per la fase di affidamento.
Fermo restando l'unicità del R.U.P. nelle tabelle l'ulteriore ripartizione delle fasi attinenti al RUP, nonché ai relativi collaboratori, è prevista esclusivamente per consentire la quantificazione e liquidazione dell'incentivo spettante nel caso in cui il R.U.P. ovvero i collaboratori, debbano essere sostituiti per sopravenute esigenze (es. cessazione del rapporto di lavoro con l'ente, trasferimento, personale adibito ad altre mansioni, assenze di lungo periodo, ecc.).
Qualora ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023 sia nominato un "responsabile di fase", i collaboratori del R.U.P. individuati per detta fase dal provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, assumeranno il ruolo di collaboratori del "responsabile di fase" salvo non sia diversamente disposto nel provvedimento di nomina del "responsabile di fase".

Nel caso in cui per una determinata funzione tecnica, nell'atto di incarico, non sia prevista la presenza di collaboratori l'intera quota percentuale prevista per detta funzione sarà attribuita al soggetto incaricato della stessa. Nel caso in cui per la funzione tecnica siano presenti più soggetti incaricati e/o più collaboratori, la relativa quota percentuale sarà suddivisa in parti uguali tra i soggetti che hanno svolto le prestazioni a loro assegnate.
Nel caso di delega delle fasi di affidamento dei lavori, servizi o forniture ad una Centrale di Committenza, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza saranno determinate applicando all'incentivo, determinato come previsto al precedente articolo 3 per il singolo lavoro, servizio o fornitura, le quote percentuali previste dalle sopra riportate tabelle afferenti alle funzioni delegate alla Centrale di Committenza nella misura massima del 25% stabilita dall'art. 45 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023.

Le quote afferenti alle funzioni tecniche eventualmente svolte da dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, appositamente incaricati, dovranno essere erogate in favore degli stessi a seguito dell'accertamento dell'avvenuta conclusione con esito positivo della funzione ad essi assegnata.
Come già specificato al precedente articolo 3, le quote afferenti alle funzioni tecniche non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione o perché prive dell'attestazione del Responsabile del Servizio, vanno ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3.

Art. 5
Termini per le prestazioni e penali per incremento dei tempi e dei costi previsti

Il termine assegnato con l'atto di incarico, stabilito di concerto col Responsabile Unico del Progetto designato, dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

- i termini entro i quali devono essere eseguite le funzioni tecniche affidate dovranno essere tali da consentire il rispetto dei tempi programmati nonché l'eventuale rendicontazione entro i termini previsti dagli Enti finanziatori;
- in fase realizzativa i termini per la direzione dei lavori e per le funzioni di responsabile dei lavori, nei lavori, ovvero per la direzione dell'esecuzione, nei servizi e/o forniture, coincidono con il tempo utile contrattuale che verrà assegnato all'affidatario dei lavori, servizi c/o forniture per la realizzazione dei lavori, servizi e/o forniture affidati;
- i termini per il collaudo, per la redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero per la verifica di conformità coincidono con quelli stabiliti dal D.lgs. n. 36/2023.

In caso di mancato rispetto dei termini assegnati col provvedimento di incarico, per causa o negligenza degli incaricali, ai responsabili del mancalo rispetto sarà applicata una penale dell'uno per mille (l%o) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.
Ai fini dell'applicazione della penale di cui al precedente comma non sono computati negli incrementi dei tempi i periodi di attesa per l'acquisizione di pareri da parte di Enti terzi o di superiori approvazioni, dei periodi di sospensione dovuti a cause non imputabili al R.U.P., agli incaricati delle funzioni tecniche ed ai suoi collaboratori, le motivate proroghe concesse all'affidatario, il maggior termine concesso in caso di modifiche dei contratti, di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, resesi necessarie o i ritardi dovuti a cause dipendenti dagli affidatari dei lavori, servizi e/o forniture. Ai sensi dell'art. 45 comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si verifichi un ingiustificato incremento dei costi previsti per la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura, per cause imputabili al R.U.P., agli incaricati delle funzioni tecniche ed ai suoi collaboratori, l'incentivo spettante è ridotto di una percentuale pari alla percentuale di incremento dei costi.

Art. 6
Liquidazione e pagamento

La ripartizione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile del servizio competente, sentito il R.U.P. in ordine all'effettivo svolgimento delle funzioni assegnate ed al rispetto dei tempi conformemente a quanto previsto dall'atto di costituzione del gruppo di lavoro, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte da ciascun dipendente designato mediante apposita relazione a cui dovrà essere allegata la scheda di riparto riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
Nella scheda è indicato:

- l'importo definitivo del lavoro, servizio o fornitura posto a base di calcolo del compenso incentivante;

- l'importo complessivo dell'incentivo calcolalo in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 3 e l'ammontare delle conseguenti quote dell'80% e del 20% di cui alle precedenti lettere a) e b) dello stesso articolo 3;
- gli importi spettanti ai singoli dipendenti designati col provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, calcolati con l'applicazione dei criteri e delle percentuali indicati al precedente articolo 4, l'ammontare delle eventuali penalizzazioni applicate e l'importo netto dovuto;
- l'importo degli oneri riflessi, posti a carico dell'Ente, afferenti all'incentivo liquidato.

La liquidazione, sempre con riferimento alle funzioni effettivamente rese e positivamente portate a compimento, potrà avvenire anche in quote, a risultato raggiunto, come segue:

- un primo acconto a conclusione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, concretizzatosi con l'avvenuta stipula del contratto;
- una seconda quota, a saldo finale da erogarsi solo successivamente all'approvazione degli atti di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità:
- per i contratti la cui esecuzione avrà durata pluriennale, le quote attinenti alle funzioni legate all'esecuzione potranno essere liquidate a cadenza annuale in proporzione all'avanzamento raggiunto dell'intervento (es. importo dei S.A.L. approvati nell'anno, per i lavori, ovvero importo del servizio/fornitura liquidato nell'annualità di riferimento) con saldo finale a seguito dell'approvazione degli atti di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità.

Completate le operazioni di verifica e ripartizione di cui sopra il Responsabile del Servizio procederà a disporre la relativa liquidazione. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente coincida con il R.U.P. ovvero abbia ricoperto altro ruolo all'interno del gruppo di lavoro, al fine di evitare il conflitto di interessi, la disposizione per la liquidazione delle quote di fondo spettante all'incentivazione del personale sarà effettuata con provvedimento del Responsabile del servizio che, sulla base del Decreto Sindacale di nomina, sostituisce il Responsabile del Servizio competente.